

MEGAS. NET SPA

STATUTO SOCIALE

«MEGAS. NET SpA»
Statuto sociale società delle reti
(ex art. 2328, CC e art. 35, c. 9, L. 448/2001)

Indice

Titolo I,

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

- | | |
|--------|---------------------------------------|
| Art. 1 | Natura della società e denominazione, |
| Art. 2 | Sede, |
| Art. 3 | Durata e recesso, |
| Art. 4 | Oggetto, |

Titolo II,

CAPITALE SOCIALE -FINANZIAMENTI-AZIONI-OBBLIGAZIONI

- | | |
|---------|---|
| Art. 5 | Capitale sociale, |
| Art. 6 | Finanziamenti e versamenti, |
| Art. 7 | Azioni ordinarie, diritto di prelazione, clausola di gradimento e limiti al diritto di accrescimento, |
| Art. 8 | Azioni privilegiate, |
| Art. 9 | Obbligazioni, |
| Art. 10 | Partecipazione totale pubblica, |

Titolo III,

ASSEMBLEA

- | | |
|---------|--|
| Art. 11 | Assemblea azionisti, |
| Art. 12 | Avviso di convocazione, |
| Art. 13 | Competenze, |
| Art. 14 | Intervento e voto, |
| Art. 15 | Presidenza e segreteria, |
| Art. 16 | Costituzione, deliberazioni e diritto di veto, |

Titolo IV,

AMMINISTRAZIONE

- | | |
|---------|------------------------------|
| Art. 17 | Numero degli amministratori, |
| Art. 18 | Nomina degli amministratori, |
| Art. 19 | Altre disposizioni, |

- Art. 20 Cariche sociali,
Art. 21 Altre deleghe ed attribuzioni,
Art. 22 Convocazione del consiglio,
Art. 23 Deliberazioni del consiglio di amministrazione,
Art. 24 Compensi e rimborsi spese,

Titolo V,
RAPPRESENTANZA LEGALE E DIRETTORE GENERALE

- Art. 25 Presidente, vice-presidente, amministratori,
direttore generale,
Art. 26 Direttore generale: funzioni e nomina,

Titolo VI,
COLLEGIO SINDACALE

- Art. 27 Collegio sindacale e revisione legale dei conti,

Titolo VII,
STRUMENTI PROGRAMMATICI, BILANCIO E UTILI

- Art. 28 Controllo interno
Art. 29 Bilancio preventivo,
Art. 30 Esercizio sociale,
Art. 31 Risultato d'esercizio e distribuzione degli utili,
Art. 32 Relazione semestrale,
Art. 33 Trasmissione degli atti agli azionisti,
Art. 34 Controllo da parte degli azionisti,

Titolo VIII,

CONTROVERSIE E SCIoglIMENTO

- Art. 35 Controversie e vertenze,
Art. 36 Scioglimento,

Titolo IX,

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 37 Foro competente,
Art. 38 Rinvio,
Art. 39 Comunicazioni,
Art. 40 Computo dei termini,
Art. 41 Nozione di controllo.

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1

(Natura della società e denominazione)

- 1) E' costituita una società per azioni denominata "MEGAS. NET s.p.a" retta dalle norma di legge e dal presente statuto.
- 2) La società svolge servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi nonché è soggetto dedicato all'attività strumentale degli enti soci e funzionale alla gestione di servizi, attività e funzioni amministrative afferenti il territorio ed il patrimonio degli enti pubblici soci, in regime di affidamento diretto secondo le disposizioni di rango comunitario sull'"in house providing".
- 3) La società è modello di gestione di servizi e/o attività affini a quelle di cui al comma che precede in risposta ad esigenze dei territori e delle esigenze dei cittadini amministrati dagli enti committenti soci, nel rispetto dei principi comunitari di tutela dei mercati e della concorrenza.
- 4) La società può detenere in proprietà di reti, impianti e dotazioni patrimoniali afferenti servizi pubblici locali e pertanto possono essere soci esclusivamente enti pubblici locali così come individuati dall'articolo 2, comma 1, D. Lgs. 267/2000, nonché altre imprese pubbliche o private dotate di personalità giuridica, esclusivamente partecipata da enti pubblici, la cui attività e la cui esperienza possano offrire opportunità favorevoli al pieno raggiungimento degli scopi sociali.
- 5) La società deve svolgere i compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci, per oltre l'80% del proprio fatturato e la produzione ulteriore è consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società
- 6) Le azioni sono incedibili a soggetti diversi dagli enti pubblici, come definiti al comma che precede.

Art. 2

(Sede)

- 1) La società ha sede legale in Pesaro (PU).
- 2) Gli organi sociali, nei modi di legge, possono modificare la sede legale e possono istituire e sopprimere in Italia ed all'estero, sedi secondarie, stabilimenti, depositi, agenzie ed uffici sia amministrativi sia di rappresentanza.

Art. 3

(Durata e recesso)

- 1) La società ha durata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata dall'assemblea straordinaria per una o più volte, per un pari o diverso periodo, così come pure potrà essere anticipata, con le forme previste dalle leggi.
- 2) La società potrà sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'assemblea straordinaria o per il verificarsi delle altre cause previste dall'articolo 2484 Codice civile.
- 3) Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e nel caso in cui proceda alla revoca di tutti i servizi affidati in esecuzione o in gestione alla società.

Art. 4

(Oggetto)

- 1) La società ha per oggetto l'esercizio di servizi afferenti la conservazione, valorizzazione e

gestione del patrimonio e del territorio degli enti pubblici che, direttamente e/o indirettamente (per il tramite di società da essi interamente partecipate, a capitale interamente pubblico ed incedibile, costituite per l'amministrazione delle partecipazioni societarie ad essa conferite), ne sono soci, nell'interesse degli stessi.

2) I predetti servizi sono definiti unilateralmente da parte degli enti pubblici soci sulla base di convenzioni per lo svolgimento dei servizi stessi, che la società svolge in regime di affidamento diretto.

3) Per il perseguimento dell'oggetto sociale la società svolge e potrà svolgere i servizi e/o le attività riconducibili alla seguenti aree:

3.1 servizi di facility management e building management afferenti il patrimonio immobiliare e quindi a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) conservazione del patrimonio degli enti soci, che comprende l'insieme degli interventi di riparazione e ripristino - aventi natura di manutenzione ordinaria - volti a garantire il mantenimento della funzionalità all'uso e della capacità di rendimento dei beni;

b) valorizzazione del patrimonio degli enti soci, che comprende l'insieme degli interventi - aventi natura di manutenzione straordinaria e da realizzarsi anche su beni demaniali - di sostituzione, adeguamento, rinnovamento ed ampliamento, volti ad assicurare un aumento significativo e tangibile di produttività e sicurezza dei beni;

c) gestione del patrimonio degli enti soci, che comprende l'espletamento delle pratiche amministrative e delle attività tecniche per la messa a disposizione di terzi, anche ai fini dello sfruttamento economico.

3.2 Servizi e/o attività afferenti il territorio degli enti soci ricadenti in:

a) interventi manutentivi, sia di natura ordinaria sia straordinaria, su:

a.1) rete viaria urbana ed extraurbana di proprietà pubblica ovvero di uso pubblico;

a.2) impianti di illuminazione pubblica, con o senza acquisto di energia elettrica per il loro funzionamento per conto degli enti committenti;

a.3) aree a verde pubblico;

b) interventi di lotta antiparassitaria, derattizzazione, demuscazione, attività fitoiatriche ed igiene degli ambienti, volti al contenimento degli agenti infestanti presenti prevalentemente in ambiente urbano.

3.3 Servizi e/o attività di vario genere, che siano strutturalmente collegati con la manutenzione ordinaria o straordinaria, ovvero con la gestione amministrativa del patrimonio immobiliare degli enti soci, ovvero che con essa presentino affinità organizzative, fra le quali rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) le attività strumentalmente rese all'interno dei cimiteri quali:

a.1) la manutenzione ordinaria e straordinaria di lampade votive cimiteriali con acquisto e fornitura ai committenti dell'energia elettrica;

a.2) le operazioni per la sepoltura, sia di inumazione che di tumulazione, con le relative esumazioni ed estumulazioni e le funzioni di polizia mortuaria e necroscopiche riferite al trasporto funebre;

a.3) la manutenzione del verde ornamentale all'interno del cimitero;

a.4) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture cimiteriali;

3.4 Servizi di committenza centralizzata per gli enti soci per l'acquisto in comune di beni e/o servizi;

3.5 Servizi di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate degli enti soci sia di natura tributaria che patrimoniale ivi comprese le sanzioni amministrative e attività connesse e complementari quali a titolo esemplificativo ed esaustivo:

a) gestione e manutenzione banche dati;

b) organizzazione e gestione attività relativa alla censita ed inventariazione dei beni mobili e immobili,

c) attività di stampa ed invio documenti afferenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione.

3.6 Servizi e/o attività di vario genere, che siano strutturalmente collegati con la gestione amministrativa degli enti soci nel rapporto con il proprio territorio e con i cittadini-utenti, ovvero che con essa presentino affinità organizzative, fra le quali rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) Assistenza tecnica e informatica esclusivamente a favore dei soci;
- b) Attività di gestione servizi di formazione e lavoro;
- c) Assistenza tecnica per la gestione di beni e servizi culturali;
- d) Attività di supporto al servizio di promozione, accoglienza e informazione turistica e di cooperazione internazionale;
- e) Studi, ricerche, consulenze e progettazione nell'ambito delle politiche sociali economiche;
- f) Servizi di progettazione e supporto alla gestione delle attività di volontariato, protezione civile, servizio civile;
- g) Assistenza tecnica in materia faunistico ambientale;
- h) Assistenza tecnica a supporto di progetti finalizzati alla partecipazione a bandi per ricerca di risorse comunitarie, nazionali e regionali;

4) La società ha altresì ad oggetto le seguenti attività che svolge in regime di contabilità separata e con autonoma evidenziazioni dei risultati economici:

4.1 l'esercizio delle funzioni amministrative spettanti al proprietario dominicale, delle reti, impianti e dotazioni patrimoniali di cui ai servizi pubblici locali di rilevanza industriale nel seguito indicati e più precisamente:

a) la società celebrerà anche i bandi per la gara dei servizi pubblici locali ricompresi nel comma 1 del presente articolo, sia come singolo servizio sia per una contestuale pluralità di servizi;

b) la società potrà anche ricevere, a titolo di conferimento da parte dei propri azionisti enti locali, reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali relative ai servizi pubblici locali di rilevanza industriale ricompresi nell'attività della società;

c) la società potrà anche ricevere, a titolo di assegnazione da parte dei propri azionisti enti locali), reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali ricomprese nella precedente lettera «b» del c. 4.1 del presente articolo;

d) la società potrà anche iscrivere nel proprio capitale sociale e previo aumento dello stesso in natura a seguito della stima peritale ex art. 2343, C.C., i diritti di utilizzo atualizzati delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali ricomprese nella precedente lettera «c» che precede, ivi compreso i diritti afferenti all'assegnazione delle reti idriche demaniali di cui all'art. 822, C.C. e relative pertinenze di cui all'art. 817, C.C., idrico integrato, igiene integrato

4.2. Nel rispetto di quanto previsto al comma che precede, la società sviluppa anche le attività complementari a quanto sopra indicato, ivi compreso, ai sensi di legge, la gestione di tali reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali. Ai sensi di legge, i rapporti tra la società e gli azionisti locali sono disciplinati da appositi contratti di servizio.

4.3 La società potrà effettuare investimenti sulle reti, impianti e dotazioni patrimoniali prevedendo l'applicazione dei correlati canoni (se del caso da corrispondersi anche in via anticipata sulla base di un predefinito tasso di sconto) a carico della società del servizio, se consentito dalle leggi in materia e sulla base dei piani di ambito approvati dalle Autorità di regolazione, se istituite;

4.4 Il trasferimento a titolo di possesso (rectius di assegnazione) e di proprietà (rectius di conferimento) dagli azionisti enti locali alla società sono esenti da ogni imposta diretta o indiretta, locale o nazionale, ai sensi dell'art. 118, c. 1, T.U.E.L., così come modificato dal c.12, lett. «f», punto n. 1, art. 35, L. 448/2001.

4.5 La gestione, l'ampliamento e la manutenzione di reti ed impianti relativi a:

- a) produzione e distribuzione dell'energia elettrica anche con impianti di cogenerazione, turbo espansione e da energie rinnovabili e non;
- b) produzione e gestione del calore e del raffrescamento per uso domestico ed altri usi;

c) pubblica illuminazione, semaforici ed elettrici cimiteriali (lampade votive);

d) commercializzazione e distribuzione di carburante a terzi e conduzione di impianti di distribuzione di carburante in proprio.

I suddetti servizi e attività formano oggetto della società nel loro ciclo completo, dalla progettazione e costruzione degli impianti alla gestione ed esercizio degli stessi.

5) La società ha anche per oggetto l'esercizio, in via diretta e/o attraverso società ed enti di partecipazione, di attività nel campo della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, acquisto, vendita, utilizzo e recupero delle energie, per eseguire tale scopo, la società si prefigge:

a) di operare in veste di E.S.CO. (Energy Service Company) secondo le direttive indicate in sede europea, cioè di società di servizi energetici;

b) di investire in particolare nella produzione di energie e nell'ottimizzazione dei consumi energetici mediante le tecniche del T.P.F. (Third Party Financing) e del P.F. (Project Financing) per ottenere la compressione della domanda energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti con investimenti nulli per i clienti;

c) di promuovere, anche mediante corsi di formazione specialistici, la creazione e formazione di professionalità nuove nel settore del risparmio energetico.

6) La società può partecipare a gare per l'affidamento di servizi da parte di soggetti diversi dai soci, nei limiti previsti dall'art. 1 comma 5.

7) Per quanto strumentale ai propri fini istituzionali, in relazione allo svolgimento di servizi di interesse generale assegnati dai soci, il consiglio di amministrazione, su propria proposta e previa autorizzazione dell'assemblea da cui risultino le relative ragioni del collegamento con l'attività della società o le esigenze di dismissione, può assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in altre società, società consortili, consorzi, associazioni e fondazioni, così come potrà attivare o aderire ad associazioni in partecipazione, associazioni temporanee d'impresa, riunioni temporanee d'impresa, gruppi economici d'interesse europeo, affitto di aziende di carattere pubblico o privato o rami di esse. Le società di capitali per le quali il consiglio autorizzi la partecipazione o costituzione dovranno essere conformate agli stessi vincoli operativi e di controllo analogo previsti dal presente statuto.

8) La Società può espletare ogni altra attività finanziaria, immobiliare, commerciale o industriale e di investimento, inclusa la prestazione di garanzie, comunque connessa, affine e necessaria per il conseguimento dello scopo sociale che non le sia impedita dalle vigenti leggi.

9) La società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali e provinciali, nonché con gli altri enti pubblici e le Università, e può con essi stipulare convenzioni o partecipare a conferenze di servizi in vista della conclusione di accordi di programma attinenti ai propri fini istituzionali. In tal senso la società potrà altresì fornire assistenza operativa alle Autorità competenti ed esercitare, su loro delega, attività di monitoraggio ed altre attività o compiti inerenti ai propri fini istituzionali.

10) La società, per uniformare le proprie attività ai principi di economia, efficienza ed efficacia, può altresì affidare a terzi singoli segmenti o specifiche fasi complementari della propria attività, ed opere connesse, ai sensi di legge.

11) Ogni ulteriore affidamento ed accorpamento delle reti, impianti e dotazioni o di altre attività compatibili con l'ordinamento, rispetto all'attuale oggetto sociale di cui allo statuto della società, comporterà un'eventuale variazione dello stesso, oltre la stipula del relativo contratto di servizio (ed eventuali regolamenti, carta dei servizi, ecc.).

12) Sempre ai fini strumentali al perseguimento del proprio oggetto sociale, la società potrà, ai sensi di legge, concedere finanziamenti a società controllate, collegate, o partecipate.

13) La società potrà procedere all'acquisto, alla dismissione e alla concessione di diritti, anche relativi a beni immateriali e in genere a patrimoni intellettuali, tali da consentire e agevolare l'attività e lo sviluppo di società, enti, imprese, consorzi e associazioni, fondazioni, in cui partecipa ed è interessata, ivi compresa la concessione in locazione di beni immobili o

la prestazione di servizi connessi all'utilizzo di strutture immobiliari a favore di società controllate e collegate o partecipate, o a favore anche di terzi; la prestazione, a beneficio dei medesimi destinatari, di servizi attinenti alla realizzazione di programmi e progetti nel campo inerente la propria attività; l'effettuazione di servizi di consulenza, assistenza tecnica e costruzione relativamente agli impianti ed opere di cui ai propri servizi pubblici locali. La società inoltre, per il conseguimento dell'oggetto sociale, o in connessione con lo stesso, può compiere ogni qualsivoglia atto ed operazione, ivi compresi (ai sensi di legge) atti di beneficenza e liberalità, ritenuti dal Consiglio di amministrazione opportuni e non incompatibili con il raggiungimento dello scopo sociale.

14) La società potrà concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti o di obbligazioni proprie assunte in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale, escluse comunque operazioni riconducibili all'esercizio dell'attività bancaria ed assicurativa. Essa non potrà comunque esercitare: la raccolta del risparmio tra il pubblico in osservanza della L. 141/1938 e dell'esercizio delle attività riservate dal D.Lgs. 58/1998; l'attività di locazione finanziaria e di intermediazione finanziaria di cui all'articolo 1, D. Lgs. 143/1991 convertito nella L. 197/1991; attività di carattere finanziario nei confronti del pubblico né di erogazione di credito al consumo neppure nell'ambito dei propri soci e ciò ai sensi dell'articolo 4, comma 2, D. Lgs. 143/1991, convertito nella L. 197/1991.

15) La società ha facoltà di promuovere la collaborazione e/o di aderire agli organismi camerali, provinciali, regionali, nazionali, comunitari ed internazionali che si occupano della gestione e delle problematiche di quanto oggetto della propria attività sociale e relativi processi di integrazione e interdipendenza sia nazionale, europea che internazionale.

Titolo II

CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art. 5

(Capitale sociale)

1) Il capitale sociale nominale, interamente sottoscritto e versato, è di euro 32.919.474,00 (trentaduemilioninovecentodiciannovemilaquattrocentosettantaquattro virgola zero zero) rappresentante l'intero capitale sociale della società, diviso in numero 32.919.474 azioni ordinarie, nominative e indivisibili, del valore nominale di euro uno ciascuna.

2) La società, per eventualmente favorire l'azionariato diffuso a livello locale dei cittadini, degli operatori economici e dei dipendenti, potrà emettere anche azioni privilegiate nella distribuzione degli utili e nel riparto della quota di liquidazione fino ad un massimo del dieci per cento (10%) del capitale sociale.

3) Il capitale sociale può essere diminuito ai sensi dell'articolo 2445 del Codice civile o aumentato, anche con eventuale sovrapprezzo, in una o più volte con l'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 2348, 2440 e 2441, Codice civile e delle altre norme di legge e di statuto, e con le modalità, condizioni e termini stabiliti dalla delibera assembleare di aumento, anche con azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse. In sede di aumento del capitale sociale gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente detenute, rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale sociale.

4) Il capitale sociale potrà essere costituito anche tramite conferimenti in natura ivi compresi rami di attività o complessi aziendali e di crediti, ai sensi degli articoli 2342 e seguenti Codice civile.

5) Quando l'interesse della società lo esiga, il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione, può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di aumento di capitale sociale approvata con la maggioranza di cui all'articolo 2441 del Codice

civile.

6) La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della società, al presente statuto, al contratto di servizio, ed a tutte le deliberazioni dell'assemblea, ancorché anteriori all'acquisto di tale qualità.

Art. 6

(Finanziamenti e versamenti)

1) A richiesta dell'organo amministrativo e per sopperire alle necessità finanziarie della società i soci potranno eseguire versamenti fruttiferi o infruttiferi sia in conto finanziamento che in conto futuro aumento del capitale sociale, ovvero a fondo perduto, anche non in proporzione alle rispettive quote di capitale, in conformità alle vigenti disposizioni di legge di cui al D. Lgs. 385/1983 e successive modificazioni e regolamenti in materia fiscale e creditizia, in materia di raccolta di risparmio tra i soci, con specifico riferimento alla delibera C.I.C.R. del 3/3/1994 pubblicata sulla G.U.R.I. n. 58/1994, purché essi detengano una quota di partecipazione pari ad almeno il due per cento (2%) del capitale sociale e siano iscritti da almeno tre (3) mesi nel libro dei soci ex articolo 2421 Codice civile, così come previsto dalle «Istruzioni della Banca d'Italia in materia di risparmio dei soggetti diversi dalle banche» pubblicate sulla G.U.R.I. n. 289/1994. Salvo diverse pattuizioni i finanziamenti anticipati saranno considerati in conto mutuo al tasso zero.

2) Restano in ogni caso espressamente escluse dalle ipotesi di cui al precedente comma 1, la raccolta e la sollecitazione al pubblico risparmio, l'esercizio delle attività di cui alla L. 1/1991 e D. Lgs. 415/1996 e successive modificazioni. Le attività di cui agli articoli 106 e 113 del D.Lgs. 385/1993 integrato dal D.M. 6/7/1994, non saranno esercitate a contatto con il pubblico né in via prevalente.

Art. 7

(Azioni ordinarie, diritto di prelazione, clausola di gradimento e limiti al diritto di accrescimento)

1) Le azioni sono nominative ed indivisibili anche se le vigenti leggi dovessero consentire l'emissione di azioni al portatore. Le azioni al portatore possono essere convertite in nominative e viceversa. Le operazioni di conversione sono fatte a spese dell'azionista. La società non ha l'obbligo di emettere titoli azionari. L'assemblea straordinaria, ai sensi dell'articolo 5 del R.D. 239/1942 e successive modificazioni, può deliberare di emettere certificati provvisori sottoscritti dal presidente del consiglio di amministrazione e da un altro amministratore o da un procuratore speciale all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione (nonché altri tipi di azioni e/o obbligazioni previsti dal Codice civile); in carenza di tale deliberazione lo stato di socio risulterà unicamente dai libri sociali. L'assemblea può determinare sulla base di perizia o del valore risultante dall'ultimo bilancio approvato un sovrapprezzo delle azioni.

In caso di comproprietà delle azioni i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune.

Il regime di emissione e di circolazione delle azioni è disciplinato dalla normativa vigente e dal presente statuto.

E' vietata l'intestazione a interposta persona delle azioni, salvo, per i soci di diritto privato non partecipati in qualsiasi misura da enti pubblici locali, le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della L. 1966/1939 e successive modificazioni, a condizione che queste ultime provvedano, entro trenta (30) giorni dalla richiesta, a comunicare alla società l'identità dei fiducianti.

Addivenendosi ad aumenti di capitale sociale, con esclusione delle azioni rivolte all'azionariato diffuso e delle azioni privilegiate destinate ai dipendenti, le azioni di nuova

emissione dovranno essere offerte in opzione agli azionisti in proporzione alle rispettive partecipazioni.

2) Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi, fra enti pubblici locali, considerando come enti pubblici locali quelli indicati nell'articolo 2, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

3) I versamenti liberatori delle azioni sono richiesti, salva diversa deliberazione dell'assemblea degli azionisti, dal consiglio di amministrazione, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti, salvo quanto disposto dall'articolo 2329 Codice civile. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura che, di volta in volta, sarà deliberata dal consiglio di amministrazione. In assenza di tale deliberazione, a carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse annuo nella misura del tasso ufficiale di sconto determinato dalla Banca d'Italia maggiorato di un terzo (1/3). E' fatto salvo il diritto degli amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'articolo 2344 Codice civile.

4) E' vietato sottoporre a pegno o concedere in usufrutto le azioni.

5) La cedibilità delle azioni possedute dagli enti pubblici locali è soggetta comunque (e cioè sia nella fase costitutiva che successiva) alle procedure concorsuali pubblicistiche, a prescindere dal diritto di prelazione o di accrescimento da parte dei precedenti soci di diritto privato, i quali eserciteranno tale diritto sui valori emersi a seguito delle citate procedure.

6) Qualora un socio intenda trasferire a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo anche gratuito e di liberalità, le proprie azioni (fermo restando i vincoli di cui al successivo articolo 10 del presente statuto) o obbligazioni convertibili, ovvero i diritti di opzione in caso di aumento del capitale sociale, dovrà preventivamente, per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ritorno, informare il presidente del consiglio di amministrazione, offrirli in prelazione a tutti gli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le relative condizioni. Sarà cura del presidente del consiglio di amministrazione informare di ciò gli altri soci, tramite lettera raccomandata con avviso di ritorno.

7) Con il termine «trasferire» di cui al comma precedente, si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco, fusione o liquidazione della società, ecc.), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno, usufrutto, ecc.) su azioni, obbligazioni convertibili, o diritti di opzione.

8) I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione, entro venti (20) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui all'ultimo capoverso del comma 6, debbono manifestare, per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ritorno indirizzata al presidente del consiglio di amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare le azioni o obbligazioni convertibili o i diritti di opzione offerti. Il presidente del consiglio di amministrazione entro dieci (10) giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente ed a tutti i soci per mezzo di raccomandata con avviso di ritorno delle proposte di acquisto pervenute. La prelazione dovrà essere esercitata, in proporzione alle azioni possedute, su tutte le azioni o diritti di opzione offerti. Qualora la prelazione sia esercitata da più soci, l'insieme di tutte le azioni o obbligazioni convertibili o dei diritti di opzione offerti saranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

9) Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, taluno dei soci dichiarerà di non essere d'accordo sul prezzo, ovvero non sia in grado, o comunque non ritenga, di offrire la stessa prestazione offerta dal terzo, egli - fatta eccezione per il caso di espropriazione forzata, nel quale avrà solo diritto ad essere preferito pagando il prezzo di aggiudicazione entro dieci (10) giorni dalla comunicazione da effettuarsi dall'aggiudicatario - avrà comunque diritto di acquistare le azioni o le obbligazioni convertibili o i diritti di opzione oggetto di prelazione al prezzo che sarà stabilito da un organo arbitrale che assumerà in tal caso la veste e le funzioni di organo arbitrale.

10) Ogni socio, in disaccordo sul prezzo o sulle condizioni, ha diritto alla nomina di un arbitro da individuarsi entro trenta (30) giorni rispetto al termine di cui alla comunicazione richiamata nel precedente comma 9. Se entro trenta (30) giorni da tali nomine gli arbitri non si saranno pronunciati, la parte più diligente chiederà la nomina di un terzo arbitro al presidente del tribunale competente rispetto alla sede legale della società, che si pronuncerà in via definitiva.

11) Nella propria valutazione l'organo sopra indicato dovrà tener conto, con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, della sua posizione nel mercato, del prezzo e delle condizioni offerte dal potenziale acquirente ove egli appaia di buona fede, nonché ogni circostanza e condizione che è nominalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore di titoli azionari. L'organo arbitrale formerà la propria determinazione sulla base di quanto stabilito al successivo articolo 31, comma 4 e comunicherà contemporaneamente a tutti i soci la propria valutazione non appena sarà stata resa. Il prezzo come sopra determinato è vincolante per tutte le parti.

12) Fino a quando non sia stata fatta l'offerta di cui al precedente comma 6 o la valutazione di cui al precedente comma 11, e non risulti che l'offerta di cui al precedente comma 6 non sia stata accettata (per decorrenza dei termini o per risposta scritta) e non sia stato espresso il consenso di cui al successivo comma 14, il terzo (cessionario, donatario, ecc.) non sarà iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle azioni, o alle obbligazioni convertibili o diritti di opzione, e non potrà trasferirli con effetto verso la società a soggetti diversi dagli altri soci.

13) Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni o le obbligazioni convertibili o i diritti di opzione saranno liberamente trasferibili purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta, fatto salvo quanto disposto ai successivi commi.

L'efficacia dei trasferimenti delle azioni, delle obbligazioni convertibili e dei diritti di opzione nei confronti della società, è subordinata all'accertamento, da parte del consiglio di amministrazione, che il trasferimento stesso non faccia venir meno la titolarità da parte degli enti pubblici locali della maggioranza delle azioni di cui al comma 1 dell'articolo 5 ed al comma 1 dell'articolo 10 del presente statuto.

Qualora in seguito a cessioni fosse raggiunta la quota minima del possesso azionario di cui al comma 1 dell'articolo 10 del presente statuto, i successivi trasferimenti di azioni e di diritti di opzione da parte di enti pubblici locali potranno essere disposti esclusivamente in favore di altri enti pubblici locali soci o non soci. In tali casi il consiglio di amministrazione provvede all'accertamento della qualità di ente pubblico locale del nuovo socio, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, D. Lgs. 267/2000. In ogni caso non potrà mai essere diminuita al di sotto del cinquantun per cento (51 %) del capitale sociale la parte spettante agli enti pubblici locali.

14) Il trasferimento delle azioni, delle obbligazioni convertibili e dei diritti di opzione ad esse inerenti a terzi non soci non produce effetti nei confronti della società se non con il preventivo consenso del consiglio di amministrazione, rispettati i requisiti di partecipazione pubblica locale di cui al successivo articolo 10. La costituzione a qualsiasi titolo per atto tra vivi di diritti reali di godimento su azioni della società è ammessa solo a condizione che la stessa non comporti in alcun caso la perdita del diritto di voto da parte del costituente. La costituzione sulle azioni della società di diritti reali di garanzia non è consentita e non avrà effetto nei confronti della società qualora non sia stata preventivamente approvata dal consiglio di amministrazione.

15) Non esercitandosi il diritto di prelazione nei tempi previsti dal precedente comma 8, l'assemblea ordinaria potrà, per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ritorno, indicare al socio che intende cedere le proprie azioni, entro centoventi (120) giorni dalla comunicazione indicata nel comma 6, un altro acquirente gradito e disposto all'acquisto alle stesse condizioni previste nel negozio stipulato con il soggetto non gradito.

Il consenso potrà inoltre essere legittimamente rifiutato, senza l'obbligo di indicare un altro acquirente, nei casi previsti dall'art. 2, L. 474/1994 e quindi dai DD.PP.CC.M.M. 4/5/1999 e 11/2/2000, nonché verso:

- a) i soggetti che si trovino in posizioni di concorrenza o di conflitto di interessi con la società;
- b) i soggetti che risultino insolventi o inadempienti ad obblighi ed impegni, specie se contratti nei confronti di enti pubblici;
- c) i soggetti che rivestano qualità tali che la loro presenza nella compagine sociale possa risultare pregiudizievole per la società;
- d) i soggetti non in possesso di requisiti richiesti per la scelta degli azionisti di diritto privato, così come risulta (per quelli diversi dai dipendenti e/o dall'azionariato diffuso) dai bandi di sollecitazione di manifestazione d'interesse pubblicati sulla G.U.R.I..

L'eventuale mancato gradimento dovrà essere sempre motivato.

16) Nel caso in cui tutte o parte delle azioni, delle obbligazioni convertibili e dei diritti di opzione messe in vendita non siano acquistate da altro socio, il consiglio di amministrazione si riserva di dare - ove possibile, a norma dell'articolo 2357 Codice civile - avviso al procedimento di acquisto da parte della società. Di ciò potrà darne informazione con lettera raccomandata con avviso di ritorno al socio entro trenta (30) giorni successivi ai termini indicati nel precedente comma 15.

17) Qualora entro il predetto termine di cui al comma 15 nessuna comunicazione contraria pervenga al socio, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire le azioni alla persona giuridica indicata nella comunicazione.

18) Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 8

(Azioni privilegiate)

1) Le eventuali azioni privilegiate, le quali saranno prive del diritto di voto nell'assemblea ordinaria, salvo diversa determinazione da parte di quest'ultima, avranno il seguente trattamento quanto ai profili patrimoniali :

- a) sull'utile di esercizio, dedotto l'accantonamento alla riserva legale, sarà preliminarmente assegnata ai titolari delle azioni privilegiate una somma fino ad un massimo del due per cento (2%) del valore nominale delle azioni; la rimanente quota di utili è nella libera disponibilità dell'assemblea; in ogni caso la quota destinata ad essere distribuita sarà proporzionalmente assegnata a tutte le azioni, comprese le privilegiate;
- b) in caso di scioglimento della società, soddisfatti tutti i creditori sociali, sarà innanzitutto distribuita ai titolari di azioni privilegiate una somma pari al valore nominale; successivamente si rimborseranno le azioni ordinarie, fino all'intero valore nominale; l'eventuale residuo sarà ripartito in parti uguali fra tutte le azioni.

Art. 9

(Obbligazioni)

1) La società può emettere obbligazioni ordinarie nominative o al portatore anche convertibili in azioni e/o con warrant, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

2) L'assemblea degli azionisti fissa le modalità e le condizioni di collocamento, di rimborso e di eventuale conversione in azioni.

3) Tuttavia le obbligazioni convertibili in azioni della società potranno essere solo nominative.

Art. 10

(Partecipazione totale pubblica)

- 1) Il capitale sociale con diritto di voto nelle assemblee ordinarie dovrà essere posseduto, per tutta la durata della società, dagli enti pubblici locali. Non sarà pertanto valido nei confronti della società il passaggio di azioni in violazione del comma precedente.
- 2) La condizione di cui al comma 1 del presente articolo dovrà essere rispettata anche in caso di emissioni azionarie.

Titolo III
ASSEMBLEA

Art. 11

(Assemblea azionisti)

- 1) L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, come da articoli 2364 e 2365 del Codice civile, e può essere convocata anche fuori della sede sociale ma nel territorio dello Stato italiano.
- 2) L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue determinazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, anche non intervenuti o dissenzienti.
- 3) Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione.
- 4) Al presidente dell'assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto ed alla regolarità delle deleghe.
- 5) Sono riservate all'assemblea dei soci le materie indicate dagli articoli 2364 e 2365 Codice civile o da altre disposizioni di legge o del presente statuto.
- 6) All'assemblea può altresì partecipare, qualora la società, a norma del precedente articolo 9, abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

Art. 12

(Avviso di convocazione)

- 1) L'assemblea è convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il dieci per cento (10%) del capitale sociale.
- 2) L'assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno otto (8) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).
Alternativamente l'assemblea può essere convocata, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione o per intervenuto obbligo di legge, mediante avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o su un quotidiano locale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
- 3) L'avviso da inviarsi anche ai membri del Collegio sindacale, deve contenere: data, ora e luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione il quale non può coincidere con lo stesso giorno fissato per la prima convocazione.
- 4) Quando si tratta di deliberare sulla nomina di amministratori e/o sindaci eventualmente mediante voto di lista, l'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà essere fissato almeno trenta (30) giorni prima della data prevista per l'adunanza, a norma e con le modalità dell'articolo 4 del D. Lgs. 332/1994, convertito in L. 474/1994.
- 5) L'avviso di convocazione deve prevedere che i soci stranieri possano depositare le azioni

di loro proprietà presso un istituto di credito, corrispondente di un istituto di credito autorizzato dalla società, situato nello Stato nel quale il socio straniero è domiciliato secondo le risultanze del libro soci.

6) In mancanza di convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita, in forza dell'articolo 2366, commi 5 e 6, Codice civile, e può validamente deliberare quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti tutti gli amministratori in carica ed i sindaci effettivi. In tal caso, però, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

7) L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video-collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video-collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

8) È consentita l'espressione del voto mediante corrispondenza.

Art. 13 (Competenze)

1) L'assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio; qualora particolari esigenze lo richiedano, la stessa può tenersi entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ai sensi dell'articolo 2364, ultimo comma, Codice civile e, corrispondentemente, potrà essere elevato il termine per la convocazione della relativa assemblea.

2) L'assemblea si riunisce in sede straordinaria ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno nonché per la trattazione delle materie indicate dall'articolo 2365 Codice civile, e nei casi previsti dalla legge. L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sull'emissione di obbligazioni, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su ogni altro oggetto riservato alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

3) L'assemblea sia ordinaria sia straordinaria, ai sensi dell'articolo 2367 Codice civile, sarà altresì convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, i quali, peraltro, dovranno indicare nella domanda gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

4) L'assemblea ordinaria ha competenza sulle materie riservate dalla legge e dal presente statuto. In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria le seguenti materie:

a) approvazione del bilancio e destinazione del risultato d'esercizio;

b) nomina dell'organo amministrativo;

c) nomina dei componenti del collegio sindacale, ove previsto, e, fra i componenti effettivi, del presidente, e determinazione del relativo compenso;

d) attribuzione della funzione di revisione legale dei conti e determinazione del relativo compenso;

e) determinazione dell'eventuale compenso spettante agli amministratori;

f) decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, determinando nello statuto una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

g) approvazione del budget;

h) acquisizione e cessione di partecipazioni in società o enti, non previsti nel budget;

i) autorizzazione – all'organo amministrativo – al compimento di operazioni di investimento, di natura straordinaria, non previste nel budget, per importi superiori ad Euro 150.000,00;

l) autorizzazione – all'organo amministrativo – al compimento di operazioni di finanziamento passivi, di natura straordinaria, non previste nel budget, per importi superiori ad Euro 150.000,00;

m) autorizzazione – all'organo amministrativo – alla vendita o all'affitto dell'azienda o di rami d'azienda;

n) autorizzazione – all'organo amministrativo – alla compravendita di immobili o al compimento di atti di disposizione di diritti reali su immobili;

o) autorizzazione – all'organo amministrativo – alla locazione a terzi di tutto o parte delle proprietà immobiliari, non prevista nel budget;

p) autorizzazione – all'organo amministrativo, alla sottoscrizione di nuovi contratti di appalto di servizio e/o modificazione degli stessi.

5) L'assemblea viene riunita quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno 1/10 del capitale sociale.

Art. 14

(Intervento e voto)

1) Hanno diritto, ai sensi dell'articolo 2370 Codice civile e delle successive leggi in materia e del presente statuto, di intervenire all'assemblea gli azionisti che risultino iscritti nel libro dei soci almeno cinque (5) giorni prima dell'assemblea e che almeno cinque (5) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione abbiano depositato presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione, i titoli dai quali risulti la loro legittimazione.

2) Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea, ai sensi dell'articolo 2372 Codice civile, da loro procuratori (purché non siano amministratori, membri del collegio sindacale o dipendenti della società) muniti di delega (valida per ogni singola adunanza) sottoscritta dai legali rappresentanti dei soci.

3) Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto, fatta eccezione per le azioni di categoria speciale emesse ai sensi della legislazione al momento vigente.

4) Al presidente dell'assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento (anche per delega), al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe.

5) Una volta constatata e fatta constatare, dal presidente dell'assemblea, la validità della stessa ai sensi degli articoli 2368, 2369 Codice civile, i presenti non potranno più contestarla.

Art. 15

(Presidenza e segreteria)

1) L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di assenza od impedimento del presidente del consiglio di amministrazione, la presidenza è assunta, nell'ordine, dal vice presidente del consiglio di amministrazione, dall'amministratore

presente più anziano in carica e, subordinatamente, di età, ovvero da persona designata dall'assemblea medesima.

2) L'assemblea nomina un segretario dotato di requisiti professionali idonei, che può essere scelto anche tra estranei, e che è designato dagli intervenuti, su proposta del presidente e, ove occorrono, due scrutatori tra gli intervenuti. Di ogni assemblea è redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

3) Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal consiglio di amministrazione o dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso presidente; nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

4) Le copie e gli estratti dei verbali, anche per la loro produzione in giudizio, sono certificati conformi dal presidente del consiglio di amministrazione e dal segretario o dal notaio.

Art. 16

(Costituzione, deliberazioni e diritto di voto)

1) L'assemblea ordinaria si costituisce e delibera ai sensi degli articoli 2368 e 2369 Codice civile. L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà (50%) del capitale sociale, ed in seconda convocazione qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato.

2) L'assemblea straordinaria si costituisce e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino in prima convocazione almeno il settantacinque per cento (75%) del capitale sociale, ed in seconda convocazione almeno il cinquantun per cento (51%) del capitale sociale.

3) Al presidente dell'assemblea fa carico ogni accertamento in ordine alla regolare costituzione dell'assemblea.

4) La direzione dei lavori assembleari, la modalità di verbalizzazione degli interventi, la scelta del sistema di votazione e le modalità di rilevazione dei voti, compete al presidente dell'assemblea.

Titolo IV

AMMINISTRAZIONE

Art. 17

(Forma e numero degli amministratori)

La Società è amministrata alternativamente:

a) da un amministratore unico;

b) da un consiglio di amministrazione composto da tre o da cinque membri, con comprovata competenza in campo gestionale e amministrativo per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti, aziende pubbliche o private.

La composizione del Consiglio di Amministrazione sarà effettuata in modo da garantire che almeno un terzo dei componenti appartenga al genere meno rappresentato.

La scelta dell'organo amministrativo in forma collegiale, da tre a cinque membri, deve essere approvata dall'assemblea dei soci con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi ed ottemperando agli adempimenti previsti dalla legge.

La delibera è trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4 e alla struttura competente per il controllo ed il monitoraggio sull'attuazione del D.lgs 175 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 18

(Nomina degli amministratori)

1) Nel rispetto dei presupposti di cui al precedente articolo, ai sensi dell'articolo 2449 Codice civile, ai soggetti di diritto pubblico spetta la nomina diretta, la revoca e la sostituzione in ogni momento e in qualsiasi caso, di un numero di amministratori (ivi compreso il presidente del consiglio di amministrazione) proporzionale all'entità della propria partecipazione, moltiplicando la stessa per il numero degli amministratori da nominare, o per frazione superiore al cinquanta per cento (50%) di tale ultimo calcolo. La non giustificata assenza per tre (3) volte consecutive alle adunanze comporta l'automatica decadenza della carica e la sostituzione degli amministratori comunque nominati.

2) I soggetti di diritto pubblico di cui al comma precedente si asterranno dalla votazione per la nomina dei restanti amministratori.

3) I restanti amministratori sono nominati dall'assemblea, anche con il sistema di voto di lista, sulla base di liste presentate dagli azionisti diversi da quelli di diritto pubblico, nella quale i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da coprire. A tal fine l'assemblea dovrà essere convocata secondo quanto previsto dall'articolo 12 e le liste potranno essere presentate da azionisti che rappresentino individualmente o congiuntamente almeno il tre per cento (3%) delle azioni aventi diritto al voto nell'assemblea ordinaria. Esse saranno rese pubbliche mediante deposito presso la sede sociale, almeno dieci (10) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, unitamente all'elenco degli azionisti che hanno concorso a presentarle. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto, gli azionisti interessati dovranno presentare e/o recapitare presso la sede della società, con almeno cinque (5) giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, copia dei biglietti di ammissione. Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare una sola lista di candidati numerati progressivamente e ogni candidato può presentarsi a una sola lista. Ciascuna lista non può contenere un numero di candidati maggiore di quelli da nominarsi. Le adesioni in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista e la lista è considerata non presentata. Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine), l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dal presente statuto, ed il relativo curriculum vitae redatto nel rispetto degli standard della Comunità europea. Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista. Ad ogni candidato sarà attribuito, secondo la posizione nella sua lista, un numero di voti pari al totale dei voti ottenuti dalla sua lista divisi progressivamente per uno, due, tre, quattro, secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno progressivamente assegnati ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. I quozienti così ottenuti saranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore, ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice di voti. In ogni modo nell'ipotesi in cui un candidato eletto non possa o non intenda assumere la carica, gli subentrerà il primo dei non eletti. In caso di presentazione di una sola lista di candidati, i membri del consiglio di amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista.

4) L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, nel limite e con le modalità di cui al precedente comma 1,

provvedendo gli enti pubblici locali e l'assemblea alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.

5) L'Amministrazione della società può essere affidata ad un amministratore unico il quale unisce in se tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Art. 19

(Altre disposizioni)

1) I membri del consiglio di amministrazione, nel rispetto dell'articolo 2383 Codice civile, durano in carica tre (3) esercizi e scadono in concomitanza con l'approvazione, da parte dell'assemblea, del bilancio relativo al terzo esercizio del loro mandato, sono rieleggibili e possono essere anche non soci.

2) Qualora vengano a mancare uno o più amministratori si provvederà alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 Codice civile.

3) Qualora vengano a mancare uno o più amministratori nominati dai soggetti di diritto pubblico spetterà agli stessi la nomina diretta dei loro sostituti ai sensi dell'articolo 2449 Codice civile.

4) Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

5) Nel caso in cui venga a mancare per qualsiasi causa prima della scadenza del mandato la maggioranza degli amministratori o, in forza di ripetute sostituzioni, non sia più in carica la maggioranza degli amministratori originariamente nominati, si applicherà, sempre nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2449 Codice civile e quindi dell'articolo 18 del presente statuto, la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 2386 Codice civile e decade l'intero consiglio. L'assemblea dovrà essere convocata al più presto per la ricostituzione dello stesso. Il consiglio resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione del mandato da parte dei nuovi amministratori.

6) I requisiti per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione sono da individuarsi in quanto previsto dall'articolo 2390 Codice civile, dal D. Lgs. 267/2000, da eventuali ulteriori leggi e dal presente statuto.

7) I componenti dell'organo amministrativo devono possedere altresì i requisiti di onorabilità e professionalità e autonomia stabiliti dalla Legge.

Non possono ricoprire la carica di amministratore i dipendenti degli Enti pubblici controllanti o vigilanti.

Qualora vengano nominati amministratori i dipendenti della società controllante, in virtù del principio di omnicomprensività dei compensi, essi hanno l'obbligo di riversare i compensi alla società di appartenenza.

Non è consentito nominare, quali componenti degli organi amministrativi, gli amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

Qualora venga nominato amministratore un dipendente della Società questi è collocato in aspettativa non retribuita e con sospensione della relativa iscrizione ai competenti istituti di previdenza ed assistenza, salvo che rinunci ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.

8) Al consiglio di amministrazione sono riconosciuti tutti i più ampi poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria per il raggiungimento dei fini aziendali, che li esercita direttamente od a mezzo del presidente o dell'amministratore delegato o degli amministratori delegati ai quali conferisce propri poteri ed attribuzioni, salvo quanto

espressamente riservato per legge all'assemblea e quanto previsto dal presente statuto, nel rispetto delle attribuzioni del direttore generale o dei direttori generali o della direzione generale, ed in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi generali formulati dall'assemblea e quindi degli strumenti programmatici di cui al successivo articolo 21, comma 2.

9) All'Organo amministrativo viene attribuito il potere di adeguamento dello Statuto a disposizioni normative secondo la procedura prevista dall'art. 2436 del codice civile.

10) Il consiglio di amministrazione può deliberare l'assunzione dell'eventuale debito dell'autore delle violazioni tributarie ai sensi dell'articolo 11 commi 1 e 6 e dell'articolo 5, comma 2 D. Lgs. 472/1997 e successive modificazioni stipulando, se del caso, apposite polizze, a favore del personale con compiti di responsabilità a ricaduta tributaria.

11) L'assemblea, sin da ora, assume, così come assumerà in capo alla società, se giuridicamente esistente, il debito per le violazioni tributarie di paritaria e/o analoga norma dell'articolo 11, commi 1 e 6 e dell'articolo 5, comma 2 del D. Lgs. 472/1997 e successive modificazioni a favore dei membri del consiglio di amministrazione e degli altri soggetti ivi previsti, rimettendo allo stesso consiglio di amministrazione la facoltà di stipulare, se del caso, apposite polizze assicurative con beneficiaria la società.

12) Il Consiglio di amministrazione può attribuire ad un solo componente dell'organo, oltre al Presidente salva la previa autorizzazione dell'assemblea, deleghe in ordine a singoli atti e/o a specifiche materie.

13) Ai sensi della L. 474/1994, tutte le disposizioni previste nel presente statuto ai sensi dell'articolo 2449 Codice civile, potranno essere modificate in assemblea straordinaria con l'assenso totalitario degli azionisti enti pubblici iscritti nel libro soci.

Art. 20

(Cariche sociali)

1) Il presidente cura i rapporti istituzionali e con le autorità locali, provinciali, regionali e statali; garantisce l'attuazione degli indirizzi stabiliti dall'assemblea; tiene le relazioni esterne della società con i soci e con i terzi.

2) Il vice presidente è nominato dall'assemblea o dal consiglio di amministrazione tra i propri membri. Il vice presidente avrà unicamente la funzione di sostituire il presidente in tutti i casi di assenza o impedimento. Nell'ipotesi di vacanza o impedimento del vicepresidente o di assenza prolungata, esso è (senza alcuna procedura ulteriore) sostituito dal consigliere più anziano per età.

3) Il consiglio di amministrazione:

a) ai sensi dell'articolo 2381 Codice civile, può delegare le proprie attribuzioni ovvero singole categorie di atti ad uno solo dei suoi membri — che in tal caso assume la carica di amministratore delegato — oltre che al presidente ove la delega sia previamente autorizzata dall'assemblea, determinando i limiti della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475 del C.C. e dalle altre disposizioni di legge su competenze inderogabili dell'organo amministrativo. L'Amministratore delegato deve riferire con periodicità almeno trimestrale al consiglio di amministrazione sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società o dalle società controllate, collegate o partecipate e su quelle in potenziale conflitto d'interesse;

b) può nominare un direttore generale o più direttori generali o una direzione generale, ai sensi dell'articolo 2396 Codice civile, scelto anche al di fuori dei propri membri. E' comunque fatto divieto alla Società di corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero stipulare patti o accordi di non concorrenza anche ai sensi dell'art. 2125 del codice civile

c) un segretario scelto anche al di fuori dei propri membri determinandone la durata ed eventuali compensi;

4) Il consiglio di amministrazione ricopre il ruolo, di datore di lavoro ed assume responsabilità solidale verso la società, gli azionisti ed i terzi.

5) E' fatto divieto alla società di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 21

(Altre deleghe ed attribuzioni)

1) Il consiglio di amministrazione può nominare institori o procuratori speciali o mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e i limiti di firma o mandatari per determinate operazioni e per una durata limitata nel tempo, delegando persone non facenti parte del consiglio di amministrazione, quali dirigenti o dipendenti e stabilendone le eventuali remunerazioni nel rispetto dei limiti di legge.

2) Non sono delegabili, oltre a quelli che la legge riserva inderogabilmente al consiglio stesso, le decisioni sui seguenti atti :

- a) i piani programma annuali;
- b) la politica generale degli investimenti e delle rispettive fonti di copertura;
- c) la nomina, sospensione e licenziamento del direttore generale;
- d) le convenzioni e gli accordi con i soggetti di diritto pubblico in genere;
- e) l'assunzione di mutui e le altre operazioni di affidamento attivo o passivo a medio ed a lungo termine;
- f) l'approvazione della carta dei servizi e, se esistenti, dei contratti o regolamenti con l'utenza;
- g) l'acquisto e la vendita di beni immobili e le operazioni immobiliari;
- h) la definizione e l'approvazione del contratto di concessione amministrativa delle reti, impianti ed altre dotazioni afferenti gli eventuali servizi pubblici locali di rilevanza industriale ai sensi dell'articolo 113, D. Lgs. 267/2000;
- i) le scelte e gli atti conseguenti alla partecipazione alle gare dei servizi pubblici locali citati alla lettera sub h);
- l) l'acquisto e la sottoscrizione di azioni o di partecipazioni di qualsiasi genere in altre società o consorzi o altri enti qualora di valore superiore al cinquanta per cento (50%) del valore di libro del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, nonché l'acquisto di aziende o di rami di aziende;
- m) la vendita di azioni o di partecipazioni in altre società o consorzi o altri enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, o di aziende o di relativi rami;
- n) la stipula o assunzione di finanziamenti e la concessione di garanzie in favore di terzi ivi comprese eventuali società collegate, controllate o partecipate;
- o) la concessione di garanzie in favore di terzi;
- p) l'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio del diritto di voto relativamente alle partecipazioni della società in altre società, ogniqualvolta in tali società debba procedersi alla nomina delle rispettive cariche sociali.

3) Il consiglio di amministrazione appronta ed approva eventuali regolamenti per lo svolgimento della propria attività e di quella della società. L'eventuale regolamento per le adunanze dell'assemblea è invece approvato dalla stessa.

4) Il consiglio di amministrazione e gli amministratori delegati, se nominati riferiscono tempestivamente al collegio sindacale, con periodicità almeno trimestrale e comunque in occasione delle riunioni del consiglio di amministrazione stesso, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate o collegate o partecipate; in particolare riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse.

Art. 22

(Convocazione del consiglio)

1) Il consiglio di amministrazione è convocato nella sede della società o altrove, dal presidente di propria iniziativa, ovvero su istanza scritta di almeno un terzo (1/3) degli amministratori o del collegio sindacale; in caso di assenza ovvero di impedimento del presidente, il consiglio di amministrazione è convocato dal vice presidente. Nel caso in cui il presidente o il vice presidente rifiuti di convocare il consiglio di amministrazione entro sette (7) giorni dalla richiesta, allora quest'ultimo potrà essere convocato dai richiedenti. In tale ipotesi se il consiglio di amministrazione non è convocato entro quindici (15) giorni, ovvero non assume una deliberazione per mancanza di regolare costituzione o di riunione entro trenta (30) giorni, la decisione in argomento deve essere rimessa all'assemblea. L'assemblea sarà convocata senza ritardo dal consiglio di amministrazione o dal collegio sindacale.

2) La convocazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, è fatta, salvi i casi di urgenza, almeno tre (3) giorni prima dell'adunanza, tramite raccomandata, télefax o telegramma spediti al domicilio degli amministratori e dei sindaci effettivi per gli effetti dell'articolo 2405 Codice civile.

3) In mancanza delle suddette formalità di convocazione, il consiglio di amministrazione è validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica l'organo esecutivo e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.

4) E' comunque possibile che siano fissate riunioni a scadenze fisse o speciali calendari: in tali casi è sufficiente che risulti la conoscenza, da parte di ciascun consigliere, della scadenza fissata o del calendario.

5) E' ammessa la possibilità - qualora il presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità - che le adunanze del consiglio di amministrazione possano essere validamente tenute per teleconferenza o videoconferenza o con altri sistemi di intervento a distanza mediante sistemi di collegamento audiovisivo, a condizione che tutti i partecipanti possano intervenire, essere identificati e sia loro consentito di seguire la contestuale discussione ed intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati potendo visionare, ricevere, trasmettere documentazione; verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la registrazione del verbale sul relativo libro.

Art. 23

(Deliberazioni del consiglio di amministrazione)

1) Le riunioni del consiglio di amministrazione sono regolarmente costituite quando sia presente la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, per alzata di mano, con le eccezioni previste dal successivo articolo 26, comma 7. In caso di parità prevale il voto del presidente del consiglio di amministrazione o di chi presiede la riunione.

2) Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, sono firmate dal presidente della riunione e dal segretario.

3) Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci e dal segretario, ovvero da un notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

Art. 24

(Compensi e rimborsi spese)

1) L'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2389 Codice civile stabilisce i compensi (in misura fissa e/o variabile,) degli amministratori, così come quelle dei componenti degli organi di controllo, dei dirigenti e dipendenti, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle normative vigenti

in materia di società a partecipazione pubblica,

Agli organi sociali non potranno essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, né, in ogni caso, potranno essere corrisposti trattamenti di fine mandato.

Titolo V

RAPPRESENTANZA LEGALE E DIRETTORE GENERALE

Art. 25

(Presidente, vicepresidente, amministratori, direttore generale)

1) La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione o a chi ne fa le veci con l'uso della firma sociale. Il presidente ha la facoltà di promuovere azioni, impugnative ed istanze giudiziarie ed amministrative e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa per ogni grado di giurisdizione, in qualsiasi sede e grado anche per giudizi di revocazione o cassazione, nonché di rinunciare agli atti del giudizio, fatte salve le competenze del direttore generale o dei direttori generali o della direzione generale. Ha altresì facoltà di transigere liti o comprometterle in arbitrati rituali o irrituali qualora sia stato a ciò delegato dal consiglio di amministrazione. Il presidente ha la facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti, arbitri e periti e di conferire procure speciali per singoli atti anche a persone estranee alla società.

2) Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno a maggioranza assoluta un vice presidente. Il vice presidente, svolge esclusivamente la funzione di sostituto del presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza il riconoscimento di compensi aggiuntivi..

Nei soli di casi di assenza o impedimento del presidente, al vicepresidente spetta la rappresentanza della società di fronte ai terzi.

3) Qualora nominato, l'amministratore delegato, esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione a lui delegati dal consiglio di amministrazione entro i limiti dettati nello statuto e fatte salve le attribuzioni espressamente riservate dalla legge al consiglio stesso.

4) Per il compimento di alcune attività il consiglio di amministrazione può attribuire deleghe reali ed opponibili anche al direttore generale, o ad uno o più direttori generali o a un membro o a tutti i membri della direzione generale, se nominato o nominati ai sensi del precedente articolo 20, comma 3, lettera «a».

Ai sensi di legge e del successivo articolo 26 del presente statuto, il direttore (o i direttori) può essere assunto a tempo determinato (rinnovabile una sola volta per un massimo pari al periodo precedente ai sensi dell'articolo 4, c. 1, D. Lgs. 368/2001) o indeterminato e può ricoprire tale ruolo come lavoratore autonomo o come lavoratore dipendente. L'eventuale revoca del mandato di direttore generale, nell'ipotesi di assunzione a tempo indeterminato ed al di fuori di circostanze di cui al successivo articolo 26, comma 1, non comporterà la risoluzione del rapporto di lavoro, il quale proseguirà come dirigente.

Le deleghe reali ed opponibili al direttore generale o ai direttori generali o ai membri della direzione generale, saranno fornite con procura notarile.

Sotto il profilo sia gerarchico che funzionale, il direttore generale (o i direttori generali o la direzione generale) riporterà al presidente del consiglio di amministrazione.

Il direttore generale o uno o più direttori generali o uno o più membri della direzione generale possono, su invito, partecipare alle adunanze del consiglio di amministrazione.

Art. 26

(Direttore generale: funzioni e nomina)

1) Il direttore generale ha la responsabilità gestionale della società ed opera assicurando il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizio che in termini economici, sviluppando un'organizzazione interna idonea alla migliore utilizzazione delle risorse umane, materiali ed immateriali.

In particolare il direttore generale :

- a) esegue le deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- b) sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria della società;
- c) adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali e per il loro organico sviluppo;
- d) sottopone al consiglio di amministrazione i piani programma annuali e pluriennali;
- e) formula al presidente del consiglio di amministrazione proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione;
- f) può stare in giudizio, con l'autorizzazione del consiglio di amministrazione, quando si tratta della riscossione di crediti dipendenti dall'esercizio;
- g) adotta tutti i provvedimenti relativi al personale nei limiti e con le modalità stabilite dalle leggi, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali regolamenti aziendali;
- h) dirige il personale e propone al consiglio di amministrazione la nomina del vice direttore, dei dirigenti e dei quadri e dei residui passaggi di categoria o di livello;
- i) firma, previa specifica procura da parte del presidente del consiglio di amministrazione, gli ordinativi di pagamento e d'incasso e sottoscrive le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;
- l) firma, previa specifica procura da parte del presidente del consiglio di amministrazione, la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del presidente;
- m) interviene, previa specifica procura da parte del presidente del consiglio di amministrazione, personalmente nelle udienze di discussione delle cause di lavoro con facoltà di conciliare o transigere la controversia. Può, tuttavia, farsi rappresentare da un dipendente della società previa procura da conferirsi con le modalità previste dall'articolo 420 del Codice di procedura civile;
- n) è il responsabile dell'accesso agli atti aziendali, ai sensi della L. 241/1990 e successive integrazioni;
- o) è il responsabile dei vari procedimenti amministrativi attivati nelle varie procedure in cui, per legge deve essere individuata tale figura;
- p) è il responsabile delle informative al personale in sede di assunzione ai sensi del D. Lgs. 152/1997 e successive integrazioni;
- q) è il responsabile della privacy ai sensi della L. 675/1996 e successive integrazioni;
- r) è il responsabile della sicurezza impianti;
- s) è il responsabile della protezione e prevenzione ai fini della sicurezza sul lavoro, ai sensi della L. 626/1994 e successive integrazioni;
- t) provvede a tutti gli altri compiti fissati dalle leggi e dal presente statuto, nonché a quelli che gli sono formalmente delegati dal presidente del consiglio di amministrazione.

2) Il direttore generale provvede direttamente sotto la propria responsabilità, entro i limiti e con le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione con eventuale apposito regolamento, agli appalti, alle forniture ed alle spese ed alienazioni in genere che possono farsi con il sistema in "economia" fra cui, in particolare, quelle necessarie per assicurare l'ordinario e normale funzionamento sottoponendo successivamente al primo consiglio di amministrazione utile, il relativo rendiconto.

3) Il direttore generale, previa informazione al consiglio di amministrazione, può delegare ad uno o più dipendenti della società parte delle proprie competenze nonché il potere di firma degli atti che comportino impegni per la stessa.

4) Il consiglio di amministrazione stabilisce, con propria deliberazione, anche su proposta del direttore generale, il dirigente od i dipendenti della società incaricati di svolgere le funzioni di direttore generale in caso di assenza contemporanea sia del titolare che del vice direttore

generale.

5) Il direttore generale non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione, né può accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale (anche non remunerati) estranei alla società senza autorizzazione del consiglio di amministrazione.

6) I requisiti e le modalità di nomina e di sostituzione temporanea, le incompatibilità e quant'altro relativo al rapporto di lavoro medesimo del direttore generale, sulla base anche di quanto già precisato all'articolo 25, comma 4 del presente statuto, sono determinate dal consiglio di amministrazione nel rispetto delle norme previste per le società per azioni ed in particolare dell'articolo 2396 Codice civile.

7) Durante il rapporto di lavoro il direttore generale non può essere licenziato se non per giusta causa o per giustificato motivo, riguardante la società o comunque la sua funzionalità ed efficienza. I motivi del licenziamento dovranno, a cura del presidente del consiglio di amministrazione, essere contestati all'interessato per iscritto, con invito a presentare - pure per iscritto ed in congruo termine comunque non superiore a quindici (15) giorni - le proprie difese. I motivi del licenziamento debbono farsi constare esplicitamente nella deliberazione del consiglio di amministrazione, che deve essere adottata a scrutinio segreto, con l'intervento di almeno i due terzi (2/3) dei suoi componenti.

8) Il trattamento economico e normativo del direttore generale è quello derivante dal contratto collettivo nazionale di lavoro adottato per i dirigenti, dai contratti integrativi di settore, aziendali ed individuali, nonché per quanto in essi non stabilito, dalle leggi generali vigenti.

E' comunque fatto divieto alla Società di corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero stipulare patti o accordi di non concorrenza anche ai sensi dell'art. 2125 del codice civile.

9) La semplice adesione della società alla associazione di categoria stipulante comporta l'automatica applicazione al direttore generale dei contratti dalla stessa stipulati.

Titolo VI COLLEGIO SINDACALE

Art. 27

(Organo di controllo e revisione legale dei conti)

L'organo di controllo è rappresentato dal collegio sindacale, che ha i compiti e doveri previsti dal Codice civile, dalle leggi speciali e dal presente statuto, e si compone del presidente e di due sindaci effettivi, tutti scelti nel registro dei revisori contabili, e nominati, dall'assemblea.

2) Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

3) La composizione del collegio sindacale sarà effettuata in modo da garantire che almeno un terzo dei componenti appartenga al genere meno rappresentato.

4) Il collegio rimane in carica per un periodo non superiore a tre (3) esercizi. Ogni sindaco può essere riconfermato. L'assemblea stabilisce anticipatamente, al momento della nomina, gli emolumenti del presidente e di tutti i sindaci effettivi, i quali non potranno risultare inferiori ai minimi di legge.

Ai componenti dell'organo di controllo non potranno essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, né, in ogni caso, potranno essere corrisposti trattamenti di fine mandato.

5) I membri del collegio sindacale assistono alle assemblee dei soci e alle riunioni del consiglio di amministrazione.

La presenza di almeno un membro del collegio sindacale alle sedute del consiglio d'amministrazione assicura l'informativa al collegio sindacale sull'attività svolta dalla società

e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla stessa, ed in particolare sulle operazioni in potenziale conflitto d'interesse, che abbiano costituito oggetto di deliberazione, discussione o comunque comunicazione nel corso delle sedute medesime. Qualora nessuno dei membri del collegio sindacale sia presente alle adunanze del consiglio d'amministrazione laddove le modalità adottate ai sensi del capoverso precedente non garantiscano un'informativa a carattere almeno trimestrale, il consiglio di amministrazione, l'amministratore delegato o gli amministratori delegati ovvero il direttore generale o i direttori generali o la direzione generale, provvedono a riferire per iscritto sulle attività di rispettiva competenza al presidente del collegio sindacale, entro il termine massimo di tre mesi. Di tale comunicazione dovrà farsi menzione nel verbale della prima adunanza utile del collegio sindacale.

6) Ai sindaci compete altresì il rimborso limitatamente alle spese di trasferta sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

7) Il collegio sindacale può, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea e il consiglio di amministrazione. I poteri di convocazione possono essere esercitati anche da almeno due (2) membri del collegio.

8) La carica di sindaco effettivo, a prescindere dalla relativa nomina assembleare o ex articolo 2449 Codice civile, è incompatibile con lo svolgimento di incarichi analoghi o di consulenza in altre società che sviluppino direttamente o indirettamente anche parti dell'oggetto sociale della società, con esclusione degli incarichi di componente del collegio sindacale o revisore delle società controllate, collegate o partecipate dalla società ai sensi dell'articolo 2359 Codice civile. A tal fine, ciascun sindaco effettivo, dovrà produrre al consiglio di amministrazione apposita dichiarazione entro dieci (10) giorni dalla propria nomina, contenente, ove necessario, la menzione della rinuncia agli incarichi incompatibili. La mancata produzione della dichiarazione di cui al capoverso precedente entro trenta (30) giorni dalla nomina - o la successiva assunzione di incarichi incompatibili a mente dello stesso comma comportano la decadenza dall'ufficio di sindaco. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai sindaci supplenti neppure per il periodo in cui questi sostituiscono gli effettivi.

9) Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio-collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del collegio sindacale. In tal caso, è necessario che :

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video-collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sia presente il presidente e il soggetto verbalizzante.

10) La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore o società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero di giustizia, secondo quanto previsto dall'art. 2409 bis e seguenti del c.c., nominata dall'Assemblea degli azionisti, su proposta motivata del Collegio Sindacale.

Non possono essere incaricati della revisione legale dei conti e, se nominati, decadono dalla carica coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2409-quinquies.

12) Si applicano ai revisori legali le norme previste per legge.

Art. 28

(Controllo Interno)

L'Organo amministrativo della Società è obbligato a predisporre uno specifico programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario da predisporre annualmente a chiusura dell'esercizio e da pubblicare contestualmente al bilancio d'esercizio.

L'Organo amministrativo della Società valuta l'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative proprie nonché dell'attività svolta, con:

- regolamenti interni in tema di tutela della concorrenza e tutela della proprietà industriale o intellettuale,
- un ufficio di controllo interno che collabori con il collegio sindacale,
- codici di condotta propri in tema di tutela dei consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori nonché di altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della Società;
- programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea;

L'Organo amministrativo della Società nella relazione sul governo societario da predisporre annualmente a chiusura dell'esercizio e da pubblicare contestualmente al bilancio d'esercizio, indica gli strumenti integrativi del governo adottati, o da conto, nella medesima relazione delle ragioni della loro mancata adozione.

Titolo VII

STRUMENTI PROGRAMMATICI, BILANCIO E UTILI

Art. 29

(Bilancio preventivo)

1) La società redige un bilancio preventivo dell'esercizio successivo, contenente le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti:

- a) le linee di sviluppo delle diverse attività;
- b) il programma degli investimenti con l'indicazione, per ciascuno dei servizi svolti e per ciascuno dei territori in cui essi vengono svolti, della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
- c) la previsione del risultato economico, rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art.2425 C.C.;
- d) il prospetto di previsione finanziaria, redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità;

2) Il bilancio preventivo è predisposto dall'organo amministrativo entro il 30 novembre di ciascun anno e sottoposto all'approvazione dell'assemblea degli azionisti entro il 31 dicembre, contiene in allegato la relazione illustrativa di commento dell'organo amministrativo ed ha carattere autorizzatorio nei confronti dello stesso, nel senso che questo può attuare solamente spese ed investimenti in esso previsti, nei limiti ivi previsti.

3) A consuntivo, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, l'organo amministrativo illustra all'assemblea degli azionisti le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel bilancio preventivo illustrando e motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto ivi previsto.

4) La Società adotta sistemi di contabilità separata per le attività che costituiscono diritti speciali o esclusivi rispetto a quelle attività che sono svolte per la produzione della quota di fatturato non superiore al 19% a favore di altri soggetti affidanti.

Art. 30

(Esercizio sociale)

- 1) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- 2) Alla chiusura di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvederà nei modi e nei limiti di legge alla compilazione del bilancio ai sensi degli articoli 2423 e successivi del Codice civile, da sottoporre all'assemblea degli azionisti e provvede a comunicarlo ai membri del collegio sindacale almeno trenta (30) giorni prima del termine fissato per l'assemblea dei soci.

Art. 31

(Risultato d'esercizio e distribuzione degli utili)

- 1) L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale è attribuito come segue :
 - a) il cinque per cento (5%) alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale ai sensi di legge;
 - b) alla copertura di eventuali perdite pregresse;
 - c) il residuo, escluso il dividendo minimo garantito alle eventuali azioni privilegiate, nel rispetto delle vigenti disposizioni contenute nell'atto costitutivo e nello statuto, secondo le deliberazioni dell'assemblea a remunerazione del capitale, a favore di riserve, a fondi di accantonamento speciale, ad erogazioni straordinarie, o mandandoli in tutto o in parte agli esercizi successivi o a diversa destinazione.
- 2) Il pagamento dei dividendi sarà effettuato nel termine che sarà fissato dall'assemblea, presso la sede sociale o presso quegli istituti di credito che saranno indicati dall'assemblea medesima.
- 3) I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della società.
- 4) In caso di perdita d'esercizio, oltre ai prelevamenti dai fondi di riserva, i soci provvedono al ripianamento in misura proporzionale alla propria partecipazione. Per gli azionisti locali varranno le disposizioni di cui all'articolo 194, comma 1, lettera «c», del D. Lgs. 267/2000.

Art. 32

(Relazione semestrale)

- 1) L'organo amministrativo redige semestralmente una relazione sull'andamento della gestione dell'esercizio sociale in corso, unitamente al conto economico consuntivo del semestre trascorso, con annessa relazione esplicativa sui criteri di redazione, ed un resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle deliberazioni dell'assemblea degli azionisti.
- 2) Le relazioni semestrali vengono trasmesse ai soci accompagnate da un previsione di chiusura del conto economico dell'esercizio, che viene sottoposta all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Art. 33

(Trasmissione degli atti agli azionisti)

- 1) L'organo amministrativo è tenuto ad inviare tempestivamente agli azionisti il bilancio preventivo e la relazione semestrale previsti dal presente statuto, nonché il bilancio d'esercizio, composto dai documenti previsti dalla legge e dal presente statuto e le deliberazioni dell'assemblea degli azionisti.
- 2) Gli organi amministrativi e tecnici degli azionisti, ai sensi di quanto previsto all'articolo 3.1 - hanno diritto di richiedere informazioni in merito alla gestione dei servizi ad essi resi -

direttamente e/o indirettamente - dalla società.

3) Su richiesta degli azionisti, ai sensi di quanto previsto all'articolo 3.1 - l'organo amministrativo deve produrre agli stessi apposita relazione sulla gestione dei servizi ad essi resi - direttamente e/o indirettamente - dalla società.

Art. 34

(Controllo da parte degli azionisti)

1) Per la gestione in regime di affidamento diretto di servizi per gli azionisti - diretti e/o indiretti - la società è soggetto gerarchicamente subordinato ai medesimi, quindi assoggettato ad un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, che si esplica attraverso la conformazione delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione, con le seguenti forme e modalità:

a) mediante le forme di controllo disciplinate dal presente statuto;

b) a mezzo di un apposito organismo di controllo - assemblea di coordinamento - costituito dai legali rappresentanti degli azionisti che aderiscono alla convenzione stipulata dai medesimi ai sensi dell'art.30 del D.Lgs.18.08.2000, n.267, che assicura, da parte degli azionisti, non solo il controllo congiunto sull'attività societaria, ma anche il controllo sull'attività gestionale, esprimendosi preventivamente sulle materie rimesse alla decisione dei soci sulla base del presente statuto; nonché prevede le designazioni dei componenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale, al fine di dare una adeguata rappresentanza agli azionisti;

c) mediante la definizione da parte degli azionisti ai sensi di quanto previsto all'articolo 3.1 - di disciplinari per lo svolgimento del servizio che, nel rispetto delle discipline di settore, delle norme degli statuti comunali e del presente statuto, prevedano la regolamentazione dei servizi affidati direttamente alla società dagli azionisti, definendo le modalità di vigilanza e di controllo sui servizi e sulla gestione.

Titolo VIII

CONTROVERSIE E SCIoglimento

Art. 35

(Controversie e vertenze)

1) Ogni controversia che dovesse insorgere tra soci, tra soci e società e organi di essa, anche in sede di liquidazione, di natura tecnica e/o giuridica, che possa insorgere circa l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'esecuzione del presente statuto e circa la vita sociale in genere, e relativa a diritti disponibili a norma di legge (fatta eccezione per quelli di inderogabile competenza dell'autorità giudiziaria), sarà sottoposta al giudizio dei legali rappresentanti dei soci, i quali decideranno come amichevoli compositori e senza le forme di procedura per gli atti di istruzione.

2) Le vertenze che invece dovessero sorgere, dopo l'obbligatorio tentativo di composizione amichevole promossa dalla parte più diligente ai sensi del precedente comma, tranne quelle previste dall'articolo 409 Codice di procedura civile, relative a diritti disponibili e qualunque sia la loro natura, saranno definite (quale unico mezzo voluto dalle parti per la risoluzione delle controversie) da un collegio arbitrale, composto da tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale competente coincidente con quello di cui alla sede legale della società.

3) Il presidente del collegio dovrà dichiarare, quale condizione essenziale espressa, e sotto la personale responsabilità, di non aver mai ricevuto in precedenza incarichi professionali di qualsiasi tipo da alcuna delle parti.

4) Dalla nomina del presidente il collegio si pronuncerà a maggioranza, entro novanta (90) giorni solari, attraverso lodo arbitrale, rituale, secondo diritto, definendo anche su quale

parte porre a carico le spese del lodo stesso. Detto termine può essere prorogato solo una volta, su accordo scritto delle parti o per decisione del collegio, per un periodo non superiore ad ulteriori novanta (90) giorni.

5) Il lodo si svolgerà presso la sede legale della società ed il collegio arbitrale dispone dei più ampi poteri regolamentari in ordine alla procedura.

6) In ogni modo, in presenza di risoluzione del contratto di servizio o di recesso da detto contratto, di scadenza ope legis dell'affidamento del servizio pubblico, o di mancato affidamento con gara dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale alla loro scadenza, gli azionisti locali non si assumono alcun obbligo verso il personale in carico alla società.

7) Le parti possono ricorrere anche ad un solo arbitro che si pronuncerà con le stesse procedure e con gli stessi effetti sopraccitati (con esclusione dell'ipotesi di cui al comma 2).

8) Prima della eventuale conferma definitiva dell'incarico gli arbitri dovranno precisare l'ammontare richiesto per l'emissione del lodo a titolo di competenze, rimborsi spese e forma di pagamento.

9) Nell'ipotesi che il contenzioso interessi più di due parti contemporaneamente, i rispettivi lodi dovranno essere separatamente pronunciati con la cronologia che le stesse preindivideranno.

10) In tema di interpretazione del contenuto della clausola compromissoria, salvo quanto le parti abbiano espressamente escluso, devono ritenersi deferite alla cognizione arbitrale, tutte le controversie che trovano la loro matrice nel presente statuto, e quindi tutte le controversie relative all'esistenza, alla validità, all'estinzione, alla risoluzione, all'esecuzione dello stesso, anche se insorte in tempo successivo all'esaurimento del rapporto contrattuale tra le parti purché relative a situazioni con questo costituite, ivi comprese quelle derivanti dalla intervenuta modificazione dei patti contrattuali.

11) La determinazione del collegio è obbligatoria per le parti, ancorché uno degli arbitri rifiuti di firmarla. Il collegio determina altresì, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 8, i criteri di ripartizione delle spese e dei compensi che il collegio stesso liquida.

Il lodo arbitrale sarà registrato ai sensi di legge a cura dell'arbitro nominato dalla parte soccombente, a spese della medesima.

Art. 36 (Scioglimento)

1) Per la liquidazione e lo scioglimento della società si osservano le norme del presente statuto e quelle di legge.

2) In caso di scioglimento l'assemblea procede alla nomina di liquidatori con il compito di redigere il bilancio finale di liquidazione e di indicare la quota-parte spettante a ciascun socio con riferimento alle quote di partecipazione.

Per le modalità di nomina e di revoca dei liquidatori e per le procedure di liquidazione si fa riferimento alle norme previste per le società per azioni di cui agli articoli 2487 e seguenti del Codice civile, in quanto compatibili con quanto esposto nel successivo comma

3) Il collegio di liquidatori sarà composto di numero tre (3) membri nominati con le procedure previste all'articolo 18 per la nomina del consiglio di amministrazione.

4) La liquidazione del patrimonio sociale è così ripartito in ordine di priorità: i) alle azioni privilegiate fino a concorrenza del loro valore nominale; ii) alle azioni ordinarie fino a concorrenza del loro valore nominale; iii) l'eventuale residuo alle azioni delle due categorie in proporzione alla rispettiva misura.

5) Le quote parti spettanti a ciascun azionista locale saranno anzitutto costituite dagli impianti, reti e altri beni immobili che, ai sensi di legge, risultano di proprietà della società e che si trovano situati nel territorio del singolo ente pubblico locale, e poi dalla ripartizione delle altre attività nette patrimoniali.

In ogni caso (e quindi anche in caso di incapacienza della quota di liquidazione rispetto al

valore dei beni assegnandi) sarà facoltà dell'ente pubblico locale - nel quale le reti, gli impianti e gli altri beni immobili si trovano - riscattare gli stessi versando alla società il corrispettivo del valore a condizione che detti cespiti, siano stati dallo stesso conferiti.

Titolo IX
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37
(Foro competente)

1) Per tutte le controversie che dovessero insorgere in rapporti fra la società e i soci non ricomprese nelle competenze del giudice amministrativo o del giudice contabile, e i componenti gli organi sociali, il foro competente è quello di cui alla sede legale della società.

Art. 38
(Rinvio)

1) Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni contenute nel Codice civile e nelle altre leggi speciali in materia.

Art. 39
(Comunicazioni)

1) Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

2) Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzando all'uopo :

a) il libro dei soci, il libro delle obbligazioni e il libro degli strumenti finanziari, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci, degli obbligazionisti, dei titolari di strumenti finanziari e del loro rappresentante comune;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti di detti organi.

3) Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma digitale.

4) A ogni comunicazione inviata via telefax deve seguire senza indugio, e comunque non oltre dieci giorni, la trasmissione del documento originale al destinatario del telefax; qualora la trasmissione del telefax abbia la società come destinataria, il documento originale va conservato dalla società stessa unitamente al documento risultante dalla trasmissione via telefax. In caso di mancata trasmissione del documento originale, detto documento si considera inesistente e la sua trasmissione via telefax si considera come non avvenuta.

5) Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

6) Ogniqualvolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del

destinatario.

Art. 40

(Computo dei termini)

1) Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di “giorni liberi”, con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

Art. 41

(Nozione di controllo)

1) Ogniqualevolta nel presente statuto si faccia riferimento alla nozione di “controllo”, per tale concetto si intende quello esplicitato nei nn. 1) e 2) dell’articolo 2359 del codice civile.

F.to Alighiero Omicioli

F.to Enrico Cafiero notaio sigillo

=====
Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.

=====
Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82 del 7.03.2005 comma 5.
=====

